II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

BILANCIO SUPPLETIVO N. 1 DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER L'ESERCIZIO 1971

(71/376/CEE, Euratom, CECA)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 78 A, paragrafo 6,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 203 bis, paragrafo 6,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 177 bis, paragrafo 6,

visto in trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 20,

visto il regolamento finanziario del 30 luglio 1968, relativo all'elaborazione e all'esecuzione del bilancio delle Comunità europee ed alla responsabilità degli ordinatori e dei contabili (1), prorogato dal regolamento finanziario del 28 dicembre 1970 (2), in particolare gli articoli 1 e 21,

visto il bilancio delle Comunità europee per l'esercizio 1971 (3),

visto il bilancio rettificativo delle Comunità europee per l'esercizio 1971 (4),

visto il progetto preliminare di bilancio suppletivo n. 1 delle Comunità europee per l'esercizio 1971, presentato dalla Commissione,

visto il progetto di bilancio suppletivo n. 1 delle Comunità europee per l'esercizio 1971, stabilito dal Consiglio,

vista la risoluzione del Parlamento europeo relativa al progetto di bilancio suppletivo n. 1 delle Comunità europee per l'esercizio 1971 (5),

considerando che, nella suddetta risoluzione, il Parlamento europeo ha approvato senza modifiche il progetto di bilancio suppletivo n. 1 delle Comunità europee per l'esercizio 1971,

COSTATA :

Articolo unico

Il bilancio suppletivo n. 1 per l'esercizio 1971 è definitivamente adottato quale esso figura nell'allegato.

Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 1971.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. MORO

(1) GU n. L 199 del 10. 8. 1968, pag. 1.
(2) GU n. L 285 del 31. 12. 1970, pag. 74.
(3) GU n. L 62 del 15. 3. 1971, pag. 1.
(4) GU n. L 62 del 15. 3. 1971, pag. 261.

(5) GU n. C 114 dell'11. 11. 1971, pag. 55.

BILANCIO SUPPLETIVO N. 1 DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER L'ESERCIZIO 1971

La tabella dell'organico della Commissione per l'esercizio 1971 è modificata come segue:

C. ORGANICO

Il numero degli agenti che possono essere retribuiti nel corso dell'esercizio 1971 a carico degli stanziamenti per il personale è limitato alle seguenti cifre :

	Impieghi permanenti		Impieghi temporanei
	Totale previsto nel bilancio 1971	Totale modificato	
Commissione	5.423	5.505	70

La ripartizione di questi agenti per categoria e per grado dovrà essere mantenuta nei limiti della seguente tabella dell'organico :

TABELLA DELL'ORGANICO

Sezione III — Commissione

Categoria e grado	Impieghi		Di cui impieghi permanenti per	
	permanenti	temporanei	Agenzia di approvvigionamento	Ufficio delle pubblicazioni
A 1	23	—	— (i)	—
A 2	100 (a) (b)	9	—	1
A 3	264 (c) (d)	10	1	1
A 4	349 (e) } (f)	9	1	1
A 5	412 }	6	1	1
A 6	198	4	1	4
A 7	201	2	—	—
A 8	—	—	—	—
Totale	*1.547*	*40*	*4*	*8*
B 1	291	—	—	7
B 2	289 (g)	—	1	16
B 3	333	—	—	28
B 4	95 } (h)	—	—	2
B 5	54 }	—	—	—
Totale	*1.062*	—	*1*	*53*
C 1	312	—	1	12
C 2	510	7	1	10
C 3	1.003	3	3	25
C 4	191	—	—	7
C 5	39	—	—	—
Totale	*2.055*	*10*	*5*	*54*
D 1	141	—	—	3
D 2	117	—	—	2
D 3	42	—	—	—
D 4	—	—	—	—
Totale	*300*	—	—	*5*
LA 3	4	—	—	—
LA 4	24	—	—	—
LA 4	54	10	—	—
LA 5	94	10	—	—
LA 5	84	—	—	—
LA 6	150	—	—	—
LA 7	130	—	—	—
LA 8	1	—	—	—
Totale	*541*	*20*	—	—
Totale generale	5.505	70	10	120 (j)

(a) Di cui 10 A 1 a titolo personale.

(b) Di cui 1 A 1 a titolo personale, **in applicazione dell'articolo 8 del regolamento n. 259/68 del Consiglio.**

(c) Di cui 4 A 2 a titolo personale.

(d) Di cui 7 A 2 a titolo personale, in applicazione dell'articolo 8 del regolamento n. 259/68 del Consiglio.

(e) Di cui 8 A 3 a titolo personale; questo inquadramento si applica ai funzionari che, in virtù della giurisprudenza della Corte di giustizia nelle causa 20 e 21-63, 79-63 e 82-63, hanno diritto ad essere inquadrati in A 3.

(f) Di cui 26 A 3 a titolo personale, in applicazione dell'articolo 8 del regolamento n. 259/68 del Consiglio.

(g) Di cui 1 B 1 a titolo personale, in applicazione dell'articolo 8 del regolamento n. 259/68 del Consiglio.

(h) Di cui 1 B 3 a titolo personale, in applicazione dell'articolo 8 del regolamento n. 259/68 del Consiglio.

(i) Le funzioni del direttore generale dell'agenzia sono svolte da un funzionario di grado A 1 cui è stata altresí affidata la responsabilità del Controllo di sicurezza.

(j) Cfr. decisione del 16.1.1969, relativa all'installazione dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, articolo 5, paragrafo 5 (GU n. L 13 del 18.1.1969).